



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

prot. n. 77 del 18 dicembre 2013

Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Alle/ai componenti del Senato Accademico
Alle/ai componenti del Consiglio
d'Amministrazione

e p.c.

Al Dirigente dell'Area Personale, Servizio
Personale tecnico-amministrativo

Al Dirigente dell'Area Legale e Generale,
Servizio Affari Generali

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta del permesso matrimoniale di cui all' art. 30, III co., del CCNL del 2008, a seguito di iscrizione nel registro comunale delle unioni civili.

Il Comitato per le Pari Opportunità, nell'ambito delle competenze attribuitegli dallo Statuto vigente, intende richiamare l'attenzione degli Organi di Governo sugli effetti discriminatori derivanti dal diniego della richiesta di usufruire del permesso matrimoniale di cui all' art. 30, III co., del CCNL del 2008, presentata da una dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo dell' Ateneo, a seguito di regolare iscrizione, assieme alla propria compagna convivente, nel registro amministrativo delle Unioni civili, istituito con delibera n. 31 del 21.05.2013 del Consiglio comunale di Genova.

Il diniego della richiesta in oggetto, sottoscritto dall'Ufficio competente dell'Area Personale in data 17.09.2013, si fonda su tre argomenti di merito:

a) la diversa natura giuridica delle unioni civili, da intendersi come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione, rispetto alla famiglia, (legittima) quale società naturale fondata sul matrimonio, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione;

b) l'assenza, nel nostro ordinamento, di una norma espressa che regoli la fattispecie oggetto della richiesta;

c) la portata limitata degli effetti derivanti dall'iscrizione delle unioni civili nei registri comunali.

cpo@unige.it

Isabel Fanlo Cortés (Presidente), Maria Della Rocca, Antonella Ferrando (Segretaria), Antida Gazzola, Federica Imperiale (Vicepresidente), Manuela Marcoli, Elena Picco, Serena Scotto.

Ad avviso del Comitato scrivente si tratta di argomenti discutibili, che non necessariamente ostano all'accoglimento della richiesta in oggetto. Senza pretese di esaustività, nel merito di ciascun argomento si osserva quanto segue:

a) non v'è dubbio che nel nostro ordinamento giuridico alle coppie coniugate sia riservato un trattamento diverso e privilegiato rispetto alle coppie di fatto (dal legislatore italiano, anzi, ampiamente trascurate). In particolare, dall'istituto del matrimonio civile discendono, per i soggetti coinvolti, oltre che doveri e vincoli, diritti e benefici (com'è il caso del permesso invocato). In linea di principio, le coppie di fatto, decidendo di non contrarre matrimonio, rinunciano consapevolmente a tali diritti e benefici. Il punto però, ingiustamente trascurato nell'atto di diniego della richiesta, è **che non tutte le coppie di fatto si trovano nella stessa situazione: laddove, come in Italia, l'accesso al matrimonio è consentito solo alle coppie eterosessuali, per due persone dello stesso sesso unite in una stabile relazione sentimentale la scelta di non sposarsi è una "non-scelta",** in quanto determinata dall'imposizione di un divieto, e non dall'esercizio di una libertà.

b) Se ad avviso della nostra Corte Costituzionale l'estensione del diritto a contrarre matrimonio alle unioni omosessuali dipende da una scelta discrezionale del legislatore interno, la stessa Corte Costituzionale (n. 138/2010) e, in termini ancor più significativi, la Corte di Cassazione (n. 4184/2012), accogliendo un consolidato orientamento giurisprudenziale europeo, hanno statuito che (anche) **i componenti delle coppie dello stesso sesso sono titolari di un diritto soggettivo, il diritto alla vita familiare, il quale, a differenza del diritto a sposarsi, non è condizionato da un previo intervento del Parlamento italiano.** Tale diritto, previsto sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8) sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 7), si distingue dal diritto al matrimonio per l'ulteriore circostanza di trovare fondamento non su un negozio giuridico, bensì su una situazione di fatto, identificabile con **la stabile convivenza tra due persone, a prescindere dalla loro identità sessuale.** Come riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (*Schalk and Kopf v. Austria*, 2010, C-30141/04) e, ormai da anni, dalla Corte di Giustizia dell'UE (*Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen*, 2008, C-267/06), **il diritto alla vita familiare si traduce (anche) in un divieto, rivolto ai pubblici poteri, di accordare trattamenti discriminatori ingiustificati nei confronti delle coppie non coniugate, rispetto alle coppie coniugate.** In termini analoghi, la Corte di Cassazione (I sez. civ.) nella recente decisione 4184/2012 ha affermato che: «i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto [...], quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia [...], possono [...] far valere, in presenza di "specifiche situazioni", il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato alla coppia coniugata [...]».

Sulla scorta di questi orientamenti giurisprudenziali, che interpretano il diritto alla vita familiare alla luce dei principi di eguaglianza e di divieto di discriminazione sanciti dalla nostra Costituzione e dai cataloghi europei e internazionali in materia di diritti umani, è **possibile sostenere che il godimento del permesso di matrimonio costituisca una di quelle "specifiche situazioni" in cui ai/alle componenti della coppia omosessuale, regolarmente iscritta nel registro amministrativo delle unioni civili, debba essere riservato lo stesso trattamento riconosciuto alle coppie coniugate,** anche in considerazione del fatto, richiamato all'inizio, che nel nostro ordinamento giuridico alle coppie di persone dello stesso sesso è inibito l'accesso al matrimonio. Si tratta, del resto, **di quanto espressamente affermato dalla già citata Corte di Giustizia dell'UE la quale, in una recentissima sentenza resa il 12 dicembre 2013 (Causa C-267/12) in relazione a un caso francese analogo a quello in esame,** ha stabilito che qualora **una disposizione del contratto collettivo accordi ai lavoratori un permesso retribuito in occasione**

cpo@unige.it

Isabel Fanlo Cortés (Presidente), Maria Della Rocca, Antonella Ferrando (Segretaria), Antida Gazzola, Federica Imperiale (Vicepresidente), Manuela Marcolì, Elena Picco, Serena Scotto.

del loro matrimonio, lo stesso beneficio deve essere riconosciuto al/alla dipendente unito/a in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso, quando la normativa dello Stato membro di appartenenza vieti il matrimonio alle unioni dello stesso sesso (la decisione riguarda, infatti, un caso precedente all'entrata in vigore della legge n. 404 del 2013 con cui il Parlamento francese ha esteso il diritto a sposarsi alle coppie dello stesso sesso).

E' vero, come rilevato dagli Uffici, che nel nostro ordinamento (come del resto in quello francese, a cui si riferisce la decisione appena citata), manca una norma espressa che disciplini la fattispecie in esame, ma **tale lacuna può essere colmata attraverso un'interpretazione analogica e costituzionalmente orientata della disposizione sul permesso matrimoniale**. Tale interpretazione è, anzi, resa necessaria dall'esigenza di **evitare situazioni discriminatorie ingiustificate fondate sull'orientamento sessuale**, e dunque vietate (anche) dal nostro dettato costituzionale, nonché di dare attuazione a principi previsti da fonti internazionali ed europee, quali gli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e soprattutto gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo che, come chiarito dalla Corte costituzionale (nn. 348 e 349 del 2007), hanno ormai valore sostanzialmente costituzionale e devono prevalere sulle leggi statali incompatibili.

c) Quanto **all'iscrizione nel registro amministrativo delle unioni civili**, se si tratta di un atto certamente inidoneo a produrre effetti analoghi a quelli derivanti dalla celebrazione del matrimonio civile, esso costituisce tuttavia, secondo un'opinione dottrinale diffusa, **un elemento probatorio decisivo della stabilità della convivenza, vale a dire del presupposto di fatto rilevante ai fini dell'esercizio del diritto alla vita familiare**.

Alla luce di questi rilievi, s'invitano gli Organi di governo a pronunciarsi nel merito della richiesta in oggetto. Nell'accogliere tale richiesta, l'Ateneo non contravverrebbe ad alcun obbligo o divieto imposto dalla legge, al contrario contribuirebbe a garantire un diritto fondamentale delle persone omosessuali, onorando uno degli impegni più importanti che gli Organi di governo hanno assunto in sede statutaria (tutelare le «pari opportunità nel lavoro e nello studio», in vista della rimozione di «ogni discriminazione diretta e indiretta»), e fornendo, al contempo, un esempio illuminante per altre istituzioni pubbliche del nostro paese.

Per inciso, ricordiamo che **l'Università di Bologna ha in più occasioni riconosciuto il permesso matrimoniale in oggetto a propri dipendenti** sposati all'estero con persone del medesimo sesso: a fronte dell'eventuale obiezione secondo cui nel caso in esame non vi sarebbe un matrimonio bensì una mera iscrizione nel registro comunale delle unioni civili, è possibile replicare che un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non è suscettibile di produrre alcun effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in quanto atto considerato contrario all'ordine pubblico.

In attesa di un gentile cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

per il Comitato per le Pari Opportunità,

la Presidente (Isabel Fanlo Cortés)